

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4290

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato IANNUZZI

Modifica all’articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, in materia di personale delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario

Presentata il 18 settembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro sistema sanitario continua ad essere caratterizzato da una grave e consistente carenza di personale nell’ambito della professione infermieristica, il cui ruolo è decisivo ed essenziale per una compiuta e soddisfacente tutela del diritto alla salute, oggetto di pregnante riconoscimento costituzionale e, quindi, per una adeguata erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini. Permane la notevole difficoltà nel ricoprire i numerosi posti vacanti in tempi rapidi e certi.

Infatti il ricorso a procedure concorsuali, per così dire ordinarie, è reso complicato sia dai tempi di espletamento sicuramente non brevi, sia dalla onerosità in termini finanziari di tali concorsi, sia dall’utilizzazione, sovente preferita dalla Amministrazione, di modalità più celeri ai

fini del reclutamento del personale, quali la mobilità o assunzioni a tempo determinato.

Va rilevato che condizioni di preoccupante carenza di personale si registrano anche per le professioni di tecnico sanitario.

La necessità innegabile di fronteggiare e di superare questa situazione, che pregiudica il più adeguato funzionamento dei servizi sanitari con forte e pesante nocuoimento per gli utenti e per i cittadini, induce a presentare la proposta di legge, di cui si raccomanda la celere approvazione.

Del resto anche lo sforzo del Governo e del Parlamento di avviare a soddisfacente soluzione questa condizione negativa, ormai strutturale, del servizio sanitario nazionale con il decreto legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito con mo-

dificazioni nella legge 8 gennaio 2002 n. 1, non ha prodotto i risultati sperati.

Invero con tale decreto-legge — recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario — è stata prevista la possibilità di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni (articolo 1, comma 1, lettera *a*).

Tale recente normativa, con il previsto richiamo in servizio di soggetti già in stato di quiescenza, non si è affatto dimostrata risolutiva, producendo esiti del tutto trascurabili. Né sino ad oggi è stata applicata la legge 16 gennaio 2003 n. 3, che (articolo 9) ha previsto la possibilità di ricoprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

Con la presente proposta di legge si affronta il problema in discorso, proponendo una soluzione diversa, per poter migliorare con rapidità la situazione.

A tal fine si ipotizzano concorsi riservati per titoli ed esami-colloquio da parte delle diverse istituzioni operanti nell'ambito sanitario — aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) — per poter coprire il 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario.

I predetti concorsi sarebbero riservati ai soggetti risultati idonei in precedenti concorsi pubblici e ai soggetti che, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già prestato servizio (con contratto a tempo determi-

nato) per un periodo complessivo non inferiore ai ventiquattro mesi, per sostituire personale assente o per la temporanea copertura di posti vacanti di infermiere o tecnico sanitario presso strutture sanitarie pubbliche.

Con questa soluzione si va incontro alle primarie e fondamentali esigenze del Servizio sanitario nazionale, con la possibilità di coprire con rapidità i vuoti di organico sopraevidenziati, valorizzando la qualificata esperienza e la professionalità acquisita sul campo da operatori professionali che da troppo tempo sono tenuti in una situazione di precariato e di incertezza, o che abbiano già preso parte a procedure concorsuali, risultando idonei e dimostrando, così, la loro affidabilità professionale.

Si contribuisce, così, alla stabilizzazione del personale infermieristico in tutto il Paese, eliminando condizioni di precarietà che si registrano in tante realtà e consentendo di migliorare la qualità e il livello delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini.

La riserva del 50 per cento dei posti vacanti, infine, non pregiudica le legittime aspettative degli operatori professionali neo-diplomati.

Si propone, di conseguenza, di introdurre nella legge 29 dicembre 2000 n. 401 (« Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario ») e, precisamente, nell'articolo 2 — che prevede concorsi riservati in favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio e che abbia prestato servizio per almeno sedici mesi — due nuovi commi (1-*bis* e 1-*ter*).

A seguito di tale modifica si rende altresì necessario integrare la rubrica del medesimo articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis* — Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, previa autorizzazione della regione, nonché i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di bandire concorsi riservati per titoli, integrati da colloquio, nei limiti delle dotazioni organiche definite e approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per provvedere alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti appartenenti ai profili delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario.

1-*ter*. I concorsi di cui al comma 1-*bis* sono riservati ai soggetti che, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno prestato corrispondente servizio per un periodo complessivo, anche se non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di personale assente ovvero per la temporanea copertura di posti vacanti presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari, IRCCS; nonché ai soggetti riconosciuti idonei, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in concorsi per titoli ed esami nei corrispondenti profili professionali banditi da aziende sanitarie locali e da aziende speciali, policlinici universitari e IRCCS ».

2. Alla rubrica dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, come modificato dal comma 1 del presente articolo, dopo le parole: « di medici incaricati provvisori » sono inserite le seguenti: « , di personale delle professioni sanitarie infermieristiche e di tecnico sanitario ».

